



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I DIRIGENTI DI II FASCIA

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA TRIENNIO 2022-2024

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies del d.lgvo 165/2001, così come sostituito dall'art. 54 del d.lgvo 150/2009.

La relazione accompagna l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativamente alla dirigenza di seconda fascia per il triennio 2022-2024.

Ai fini della costituzione dei Fondi per i trattamenti economici accessori, la disciplina di riferimento è costituita da:

- 1) Art. 23 del d. lgs. 75/2017, con il quale si stabilisce che a partire dall'anno 2018 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2016, al netto di eventuali aumenti contrattualmente previsti;
- 2) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021;
- 3) D.L. 101 del 31 agosto 2013 comma 2 bis con il quale si stabilisce che gli ordini, i collegi professionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano, tenuto conto delle relative peculiarità con propri regolamenti, ai principi posti a base delle disposizioni di legge concernenti in generale le pubbliche amministrazioni; nonché dal conseguente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI", approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 14 dicembre 2016;

In base alle disposizioni di cui sopra si assume come riferimento il Fondo per il trattamento economico accessorio anno 2016, come approvato dai competenti Ministeri.

Tale importo sarà incrementato dagli importi pari al risparmio per la mancata erogazione della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio (in applicazione delle previsioni di cui all'art. 59, co. 3, lett, b) e d) del CCNL 2002/2005).

L'importo ottenuto sarà decurtato in applicazione dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che prevede che il fondo risorse decentrate non può superare l'importo definito per l'anno 2016.



Conseguentemente si procederà con ulteriori integrazioni derivanti dalle seguenti voci:

- ♦ 2,07% monte salari 2015 relativo ai dirigenti di seconda fascia (in applicazione dell'art. 51 del CCNL 2016/2018);
- ♦ 2,57% monte salari 2018 relativo ai dirigenti di seconda fascia (in applicazione dell'art. 32 comma 2 del CCNL 2019/2021);
- ♦ 0,22% monte salari 2018 relativo ai dirigenti di seconda fascia (in applicazione dell'art. 32 comma 4 del CCNL 2019/2021);
- ♦ ***una tantum, limitatamente all'annualità 2023***: in applicazione dell'art. 32 comma 1 CCNL 2019/2021 (risorse necessarie a corrispondere gli incrementi di cui all'art. 30 comma 4 per gli **anni 2019 e 2020**)
- ♦ ***una tantum, limitatamente all'annualità 2023***: in applicazione dell'art. 32 comma 2 CCNL 2019/2021 (2,57% monte salari 2018 per gli **anni 2021 e 2022**)

Ai fini del controllo di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, avuto riguardo alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis, così come sostituito dall'art. 55 del d. lgvo 150/2009), si rimanda a quanto opportunamente indicato nella Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del fondo per ciascuna annualità del triennio di riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE
(F.to Luigi Francesco Ventura)